

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA  
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 14 settembre 2001

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

*Avvertenze:* Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardano leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; nella QUARTA parte sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue Sezioni; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informa che il Bollettino Ufficiale è consultabile anche su Internet alla pagina <http://www.regione.umbria.it/> Bollettino Ufficiale.

Ciascun abbonato può ricevere la password per accedere alla consultazione, telefonando al n. 075/5043473 indicando il codice utente riportato sulla etichetta di spedizione.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 24.

Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli . . . . . Pag. 1784

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario . . . . . Pag. 1787

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 . . . . . Pag. 1789

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 giugno 2001, n. **688**.

**Parere in ordine alla concessione del provvedimento di CIGS per dichiarazione di fallimento in favore General Avia s.r.l. (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 469/97. Art. 2 DPR 218/2000)** . . . . . Pag. 1790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 settembre 2001, n. **1077**.

**Reg. CE 1493/99. DGR. n. 828/00. Proroga termini presentazione domande di deroga vigneti irregolari al 31 ottobre 2001** . . . . . Pag. 1791

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2001, n. **6093**.

**Sig.ra Biondini Vittoria: autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio di fisioterapia riabilitativa** . . . . . Pag. 1792

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2001, n. **6095**.

**Dott.ssa Manni Nicoletta: autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio medico dentistico in Spello (PG)** . . . . . Pag. 1793

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 luglio 2001, n. **6371**.

**Autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria al dott. Giovanni Boni - via Chiavellati, n. 6, Foligno (PG)** . . . . . Pag. 1794

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 luglio 2001, n. **6604**.

**Castelli e Galletti s.n.c. di Città della Pieve (PG): autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio massofisioterapico** . . . . . Pag. 1795

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 luglio 2001, n. **6605**.

**Coop. sociale a r.l. Tabor di Piediluco (TR): autorizzazione all'esercizio dell'attività di n. 2 unità di convivenza denominate «Casa del Giovane» per assistenza a soggetti psichiatrici** . . . . . Pag. 1796

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 luglio 2001, n. **6606**.

**Perugia Check-Up S.r.l.: autorizzazione al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 5, L.R. n. 23/98)** . . . . . Pag. 1797

PARTE PRIMA

**LEGGI - REGOLAMENTI  
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**

Sezione I

**LEGGI E REGOLAMENTI**

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. **24**.

**Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.**

Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;

b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

#### Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»;

b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.

#### Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici per:

a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio;

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### Art. 4.

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. I contributi previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1

dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella azione A della misura f del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.

#### Art. 5.

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. La Giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 6.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 100.000.000 con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: «Politiche per l'innovazione e servizi».

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: «Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione».

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

#### Art. 7.

1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 4 settembre 2001

## LAVORI PREPARATORI

*Proposta di legge:*

— di iniziativa del consigliere Ripa Di Meana, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare n. 18 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alla II<sup>a</sup> commissione consiliare permanente «Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale», il 19 giugno 2000.

— Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 29 settembre 2000.

— Testo licenziato dalla II<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 25 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai consiglieri Ripa di Meana, per la maggioranza, e Laffranco, per la minoranza (atto n. 18/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 133.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

*Nota all'art. 2, comma unico, lett. a):*

Il decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante «Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»», è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 121 del 27 maggio 1992.

*Nota all'art. 4, comma 3:*

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, recante «regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti», è pubblicato nella G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999.

*Nota all'art. 6, comma 3:*

Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«27. (Legge finanziaria regionale) - *omissis*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce: *omissis*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; *omissis*».

*Nota all'art. 7, comma unico:*

Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957 recante «Trattato che istituisce la Comunità europea» (versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n. C340 del 10 novembre 1997), è il seguente:

«87 (ex articolo 92).

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui

incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.

**88** (ex articolo 93).

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integrate nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2.

*(Registro regionale)*

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 1.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'articolo 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione;

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

*(Rete di conservazione e sicurezza)*

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti.

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Art. 4.

*(Patrimonio delle risorse genetiche)*

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8j della convenzione di Rio sulle biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Art. 5.

*(Piano settoriale di intervento)*

1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione

favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.

3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

Art. 6.  
(*Divieti e sanzioni*)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.

Art. 7.  
(*Clausola sospensiva dell'efficacia*)

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 8.  
(*Norma finanziaria*)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 50.000.000 con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: «Politiche per l'innovazione e servizi».

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata «Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione».

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 4 settembre 2001

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

*Proposta di legge:*

— di iniziativa dei consiglieri Vinti, Ripa Di Meana, Tippolotti e Bonaduce, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 marzo 2001, atto consiliare n. 577 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti II<sup>a</sup> «Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale» con competenza referente, e I<sup>a</sup> «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - Enti locali» con competenza consultiva, il 27 marzo 2001.

— Effettuata sull'atto apposita audizione che si è svolta il 27 giugno 2001.

— Testo licenziato dalla II<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 25 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai consiglieri Tippolotti, per la maggioranza, e Laf-franco, per la minoranza (atto n. 577/*bis*).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 134.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

*Nota all'art. 4, comma unico:*

Il testo dell'art. 8j (*recte* Il testo dell'art. 8, comma unico, lett. j), della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 44 del 23 febbraio 1994), è il seguente:

«8. *Conservazione in situ* - Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

*omissis*

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi; *omissis*».

*Nota all'art. 7, comma unico:*

Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 25 marzo 1957 recante «Trattato che istituisce la Comunità europea» (versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n. C340 del 10 novembre 1997), è il seguente:

«87 (ex articolo 92).

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.

88 (ex articolo 93).

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o

modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

*Nota all'art. 8, comma 3:*

Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel S.O. al *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«27. (Legge finanziaria regionale). *omissis*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce: *omissis*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; *omissis*».

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

**Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione art. 15 L.R. 9 marzo 2000, n. 19)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 9 marzo 2000, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico».

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata: «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi

dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 4 settembre 2001

LORENZETTI

#### LAVORI PREPARATORI

##### *Disegno di legge:*

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione n. 830 dell'11 luglio 2001, atto consiliare n. 775 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alla I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - Enti locali», il 26 luglio 2001.

— Testo licenziato dalla I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 30 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dai consiglieri Bottini, per la maggioranza, e Lignani Marchesani, per la minoranza (atto n. 775/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento, nella seduta del 31 luglio 2001, deliberazione n. 135.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 3 settembre 2001.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### *Note al titolo della legge:*

— La legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, recante «Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3», è pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 16 marzo 2001.

— La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», è pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999.

##### *Nota all'art. 1, comma unico, alinea:*

Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si vedano le note al titolo della legge), così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«15. (Ripartizione finanziamenti). 1. I criteri di cui all'articolo 9 della presente legge, si applicano a partire dall'anno 2001.

1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione

riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8».

##### *Nota all'art. 2:*

Per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, si vedano le note al titolo della legge.

##### *Nota alla dichiarazione d'urgenza:*

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della Regione dell'Umbria:

«127, II c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati».

«69, comma 2. - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta».

I termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1) normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

#### ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 giugno 2001, n. 688.

**Parere in ordine alla concessione del provvedimento di CIGS per dichiarazione di fallimento in favore General Avia s.r.l. (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 469/97. Art. 2 DPR 218/2000).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 469/97, conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, che all'art. 3 disciplina le attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali;

Considerato che il comma 1 dello stesso art. 3 stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le stesse funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali;

Considerato che il comma 3 dello stesso art. 3 dispone che nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le Regioni esprimono motivato parere;

Visto il DPR 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a se-

guito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della legge 59/97, allegato 1 nn. 90 e 91;

Vista la D.G.R. n. 1458 del 13 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 1328 del 15 novembre 2000 avente ad oggetto «Procedure relative alle attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali»;

Vista l'allegata scheda tecnica compilata dal curatore fallimentare relativa alla società General Avia s.r.l.;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno:

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di esprimere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Leg. vo n. 469/97 e art. 2 del DPR 10 giugno 2000, n. 218, parere favorevole al fine della concessione da parte del Ministero del lavoro del provvedimento di CIGS per dichiarazione di fallimento per la durata di 12 mesi in favore della General Avia s.r.l.;

3) di prevedere la pubblicazione della delibera nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore  
Grossi

La Presidente  
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Parere in ordine alla concessione del provvedimento di CIGS per dichiarazione di fallimento in favore della General Avia s.r.l. (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 469/97 - art. 2 DPR n. 218/2000).**

Il decreto legislativo n. 469/97, titolato «Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», al comma 2 dell'art. 3 dispone che presso le Regioni sia svolto l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la

dichiarazione di mobilità del personale. Al successivo comma 3 è previsto che, nell'ambito del procedimento per la concessione della CIGS, di competenza del Ministero, le Regioni esprimono «motivato parere».

La L.R. n. 41/98 «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego», all'art. 13 stabilisce che le funzioni previste dall'art. 3 comma 2 del D. Leg. vo n. 469/97 e sopra richiamate, siano esercitate, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Umbria Lavoro, dalla Giunta regionale anche per il tramite della struttura regionale competente.

Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà...», ha disciplinato - art. 2 - le modalità, l'oggetto ed i termini di conclusione relativi allo svolgimento dell'esame congiunto della situazione aziendale.

Con delibera del 15 novembre 2000, n. 1328 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato D.P.R. 218/2000, ha individuato nel Servizio politiche del lavoro della Direzione cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro l'ufficio competente; il servizio eserciterà la funzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 218/2000, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Umbria Lavoro.

Con la stessa delibera, inoltre, la Giunta regionale ha individuato se stessa quale organo competente ad esprimere - con il supporto del Servizio politiche del lavoro e dell'Agenzia Umbria Lavoro - il motivato parere previsto all'art. 3 comma 3 del più volte richiamato D.L. vo n. 469/97.

La General Avia s.r.l., azienda metalmeccanica che occupa n. 53 unità lavorative e operante nel settore aeronautico, ha da tempo cessato la propria attività per una drammatica situazione economico-finanziaria.

Tale società è stata dichiarata fallita il 16 maggio 2001, con sentenza n. 66701 dal Tribunale civile e penale di Roma che ha contestualmente nominato curatore fallimentare il dott. Marco Fabio Pulsoni.

In sede di esame congiunto, avvenuto in data 5 giugno 2001, le parti hanno convenuto circa l'esistenza dei presupposti e requisiti che consentono al curatore fallimentare di richiedere l'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria nei confronti di tutte le 53 unità lavorative, attualmente in forza alla General Avia s.r.l., che saranno sospese dal lavoro a partire dal 16 maggio 2001 e per i successivi 12 mesi.

Il curatore fallimentare si è impegnato a presentare formale istanza di CIGS ai sensi della legge 223/91 art. 3 comma 1.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 settembre 2001, n. 1077.

**Reg. CE 1493/99. DGR. n. 828/00. Proroga termini presentazione domande di deroga vigneti irregolari al 31 ottobre 2001.**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99 al 31 ottobre 2001;

3) di considerare ricevibili le domande di deroga pervenute successivamente alla data del 31 luglio 2001 e fino alla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore

Bocci

La Presidente  
LORENZETTI

#### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2001, n. 6093.

**Sig.ra Biondini Vittoria: autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio di fisioterapia riabilitativa.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'

l'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Biondini Vittoria, nata ad Arezzo il 25 gennaio 1959 e residente in San Giustino (PG), via della Chiesa, n. 12, codice fiscale: BND VTR 59A65 A390B, in qualità di titolare del presidio denominato «Centro fisioterapico umbro di Biondini Vittoria», con sede in via Toscana, n. 22, San Giustino (PG), partita IVA: 02211120544, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio di fisioterapia riabilitativa presso il presidio denominato «Centro fisioterapico umbro di Biondini Vittoria», ubicato in via Toscana, n. 22, San Giustino (PG);

Considerato che la procedura relativa alla realizzazione della struttura era iniziata in data 14 febbraio 1999 con «domanda di inizio dell'attività» al Comune di Terni;

Ritenuto, che la applicabilità del regolamento, nel caso in esame, risulta circoscritta al dettato dell'art. 4, in quanto la autorizzazione alla realizzazione della struttura era già stata conseguita con modalità e procedimenti amministrativi vigenti ante D.Lgs. 229/99;

Acquisito, il parere del direttore generale dell'Azienda USL n. 1 che si esprime favorevolmente in merito all'autorizzazione di che trattasi;

Sentito il Servizio «assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera» della Direzione regionale sanità e servizi sociali che esprime il «nulla osta» all'autorizzazione;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari a L. 324.000 (ricevuta postale del 23 giugno 2001);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1) La sig.ra Biondini Vittoria, nata ad Arezzo il 25 gennaio 1959 e residente in San Giustino (PG), via della Chiesa, n. 12, codice fiscale: BND VTR 59A65 A390B, in qualità di titolare del presidio denominato «Centro fisioterapico umbro di Biondini Vittoria», con sede in via Toscana, n. 22, San Giustino (PG), partita IVA: 02211120544, è autorizzata all'esercizio dell'attività di un ambulatorio di fisioterapia riabilitativa presso il presidio denominato «Centro fisioterapico umbro di Biondini Vittoria», ubicato in via Toscana, n. 22, San Giustino (PG), ove prestare le seguenti attività:

- radarterapia;
- ultrasuoni;
- trattamenti con lampada infrarosso;
- trattamenti con lampada ultravioletto;
- magnetoterapia ad alta frequenza;
- elettromagnetoterapia a bassa frequenza;
- terapie riabilitative di manualità;
- trattamenti di elettrostimolazione;
- trattamenti di ionoforesi;
- trattamenti con correnti antalgiche;
- trattamenti con onda quadra;
- trattamenti tens;
- trattamenti con correnti diadinamiche.

2) La responsabilità medica dell'ambulatorio così come sopra autorizzato è assunta dal dott. Massimo Citti, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in ortopedia e traumatologia.

3) La sig.ra Biondini Vittoria, titolare dell'ambulatorio di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

Di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 5 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 5 luglio 2001)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -  
UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI  
QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2001, n. 6095.

**Dott.ssa Manni Nicoletta: autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio medico dentistico in Spello (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»

Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Manni Nicoletta, medico odontoiatra, nata a Foligno il 19 settembre 1971 ed ivi residente in via Gran Sasso, n. 17, codice fiscale: MNN NLT 71P59 D653I, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio medico dentistico ubicato in Spello (PG), via Centrale Umbra, partita IVA: 02326710544;

Acquisito il parere del direttore generale dell'Azienda USL n. 3 (nota prot. 249/DG/R del 15 marzo 2001) che «..... sulla base degli accertamenti predisposti dal Dipartimento di igiene e prevenzione, esprime parere favorevole all'esercizio dell'attività di odontoiatria di che trattasi»;

Sentito il Servizio «Assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera» della Direzione regionale sanità e servizi sociali secondo cui «nulla osta ..... all'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di odontoiatria dello studio dentistico Manni.....»;

Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria è richiesta per gli studi odontoiatrici rientranti nella fattispecie di cui al comma stesso;

Considerato che i requisiti minimi non previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per gli studi odontoiatrici dovranno essere individuati con atto di indirizzo e coordinamento del Governo;

Ritenuto necessario, per non bloccare lo svolgimento di tale attività sanitaria, ottemperare al rilascio di autorizzazione prendendo come riferimento normativo il D.P.R. 14 gennaio 1997 per quanto riguarda i requisiti minimi di carattere generale e quelli per assistenza specialistica ambulatoriale;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari a L. 324.000 (ricevuta postale del 23 maggio 2001);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1) La dott.ssa Manni Nicoletta, medico odontoiatra, nata a Foligno il 19 settembre 1971 ed ivi residente in via Gran Sasso, n. 17, codice fiscale: MNN NLT 71P59 D653I, è autorizzata all'esercizio dell'attività di uno studio medico dentistico ubicato in Spello (PG), via Centrale Umbra, Partita IVA: 02326710544.

2) La responsabilità medica dello studio dentistico sopra autorizzato è assunta dalla dott.ssa Manni Nicoletta medesima.

3) La dott.ssa Manni Nicoletta, titolare dello studio medico dentistico di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 5 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 5 luglio 2001)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -  
UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI  
QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 luglio 2001, n. 6371.

**Autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria al dott. Giovanni Boni - via Chiavellati, n. 6, Foligno (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la richiesta presentata dal dott. Giovanni Boni, medico chirurgo specialista in medicina dello sport, nato a Foligno il 12 febbraio 1966, residente a Cannara in via Borgo, n. 19, codice fiscale: BNO GNN 66B12 D653Q, Partita IVA: 02424020549, titolare dell'ambulatorio di medicina dello sport, con sede in via Chiavellati, 6 - Foligno (PG), codice fiscale e Partita IVA: 00453210544, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare pub-

blicità sanitaria consistente in:

a) Targa di dimensioni 30X20 cm. con il seguente testo:

dott. Giovanni Boni - specialista in medicina dello sport - Aut. reg.le n. ....del .....

b) inserzione su pagine gialle di Perugia e provincia del seguente testo:

dott. Giovanni Boni - Specialista in medicina dello sport - c/o Laboratorio analisi Sammartini - via L. Chiavellati, n. 6 - Foligno - Tel. 35.52.49 - cellulare 0349/805.91.66 - Aut. reg.le n. ....del .....

I caratteri del testo da riportare sulla targa dovranno essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm. 12 (art. 2, comma 2, D.M. 16 settembre 1994, n. 657);

Le inserzioni dovranno occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 X cm 10), avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati e non devono contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo delle inserzioni medesime (art. 4, comma 1, D.M. 16 settembre 1994, n. 657);

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta datato 6 giugno 2001, prot. n. 1513, espresso dalla federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dell'Umbria, acquisito ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, modificata con legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il decreto 16 settembre 1994, n. 657;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 6 - voce 28/A - e successive integrazioni e modifiche, pari a L. 102.000 (ricevuta postale del 7 luglio 2001);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1. Il dott. Giovanni Boni, medico chirurgo specialista in medicina dello sport, nato a Foligno il 12 febbraio 1966, residente a Cannara in via Borgo, n. 19, codice fiscale: BNO GNN 66B12 D653Q, Partita IVA: 02424020549, titolare dell'ambulatorio di medicina dello sport con sede in via Chiavellati, 6 - Foligno (PG), codice fiscale e partita IVA: 00453210544, è autorizzato ad effettuare la seguente pubblicità sanitaria, relativa al presidio sopra indicato, con il vincolo della osservanza di quanto prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.M.S. 16 settembre 1994, n. 657, e segnatamente con l'indicazione del nome e del cognome del responsabile sanitario del presidio nonché degli estremi della presente determinazione del dirigente regionale, consistente in:

a) Targa di dimensioni 30X20 cm. con il seguente testo:

dott. Giovanni Boni - specialista in medicina dello sport - Aut. reg.le n. ....del .....

b) inserzione su pagine gialle di Perugia e provincia del seguente testo:

dott. Giovanni Boni - specialista in medicina dello sport - c/o Laboratorio analisi Sammartini - via L. Chiavellati, n. 6 - Foligno - Tel. 35.52.49 - cellulare

0349/805.91.66 - Aut. reg.le n. ....del .....

I caratteri del testo da riportare sulla targa dovranno essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm. 12 (art. 2, comma 2, D.M. 16 settembre 1994, n. 657);

Le inserzioni dovranno occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 X cm 10), avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati e non devono contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo delle inserzioni medesime (art. 4, comma 1, D.M. 16 settembre 1994, n. 657).

2. Qualsiasi variazione in ordine al testo pubblicitario sopra specificato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione.

3. Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. 57/80 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalle tariffe aggiornate.

4. Il presente atto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Di dichiarare che la presente determinazione non è atto di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 5 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

---

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 luglio 2001, n. 6604.

**Castelli e Galletti s.n.c. di Città della Pieve (PG): autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio massofisioterapico.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4041 del 18 maggio 2001 avente per oggetto: «sig. Castelli Andrea: assenso all'autorizzazione alla realizzazione di un ambulatorio massofisioterapico in Città della Pieve (PG)»;

Vista la richiesta presentata dal sig. Castelli Andrea, nato a Città della Pieve l'8 marzo 1971 ed ivi residente in via Garibaldi n. 76, codice fiscale: CST NDR 71C08 C744S, in qualità di legale rappresentante della Castelli e Galletti S.n.c. con sede in via Garibaldi, n. 41 - Città della Pieve (PG), partita IVA: 02478270545, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di un ambulatorio massofisioterapico ubicato presso la sede medesima;

Constato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari a L. 324.000 (ricevuta postale del 3 luglio 2001);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1) La Castelli e Galletti s.n.c., con sede in via Garibaldi, n. 41 - Città della Pieve (PG), partita IVA: 02478270545, legalmente rappresentata dal sig. Castelli Andrea, nato a Città della Pieve l'8 marzo 1971 ed ivi residente in via Garibaldi, n. 76, codice fiscale: CST NDR 71C08 C744S, è autorizzata all'esercizio dell'attività del presidio massofisioterapico ubicato presso la sede medesima, ove prestare le seguenti attività:

- linfo-drenaggio manuale;
- massaggio;
- rieducazione funzionale;
- rieducazione posturale globale;
- elettroterapia: antalgica, stimolazione, galvanica;
- laserterapia;
- ultrasuoni terapia;
- infrarossi;
- UVB.

2) La responsabilità sanitaria dell'ambulatorio così come sopra autorizzato è assunta dal dott. Michele Saporito, laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei medici.

3) La ditta di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R.

n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 20 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

*(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2001)*

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -  
UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI  
QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 luglio 2001, n. 6605.

**Coop. sociale a r.l. Tabor di Piediluco (TR): autorizzazione all'esercizio dell'attività di n. 2 unità di convivenza denominate «Casa del giovane» per assistenza a soggetti psichiatrici.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Vista la D.C.R. 7 luglio 1997, n. 372;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7269 del 7 settembre 2000 avente per oggetto: Coop. sociale a r.l. Tabor di Piediluco (TR): assenso alla autorizzazione alla realizzazione di una struttura psichiatrica denominata «Casa del giovane»;

Vista la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'at-

tività della stessa struttura residenziale psichiatrica presentata dalla sig.ra Pocetta Maria Cristina, nata a Terni il 6 novembre 1964 ed ivi residente in via Roma, n. 143, codice fiscale: PCT MCR 64S46 L117C, in qualità di legale rappresentante della Coop. sociale Tabor a r.l., con sede in corso R. Salvati, n. 63, Piediluco (TR), partita IVA: 00763670551;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte della richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-1) e successive integrazioni e modifiche, pari a L. 1.679.000 (ricevuta postale del 26 giugno 2001);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1. La Coop. sociale Tabor a r.l., con sede in corso R. Salvati, n. 63, Piediluco (TR), partita IVA: 00763670551, legalmente rappresentata dalla sig.ra Pocetta Maria Cristina, nata a Terni il 6 novembre 1964 ed ivi residente in via Roma n. 143, codice fiscale: PCT MCR 64S46 L117C, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura residenziale psichiatrica articolata in 2 unità di convivenza di n. 8 posti letto cadauna, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 372/1997 «Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale», sita in corso R. Salvati, n. 63, Piediluco (TR), che sarà denominata «Casa del giovane», dalla stessa società gestita e destinata all'assistenza di soggetti psichiatrici.

La responsabilità medica della struttura così come sopra autorizzata è assunta dalla dott.ssa Maria Cristina Cuccuini, laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia, specializzata in psichiatria presso il medesimo Ateneo, abilitata all'esercizio della professione ed iscritta all'ordine dei medici.

2. Di approvare il progetto terapeutico e l'offerta di prestazioni proposte in quanto riconducibili alla tipologia delle strutture denominate «unità di convivenza» come classificate con delibera del Consiglio regionale 7 luglio 1997, n. 372.

3. Di specificare che la Coop. sociale Tabor a r.l. è tenuta a comunicare alla Giunta regionale e all'Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dall'art. 24, comma 4, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura denominata «Casa del giovane» così come autorizzata, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario del presidio.

4. Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata.

5. Di comunicare all'Azienda USL n. 4 il contenuto della presente determinazione.

6. Di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato

ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia, intervenuta la quale lo stesso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 20 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2001)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -  
UFFICIO II - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI  
QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 lu-  
glio 2001, n. 6606.

**Perugia Check-Up S.r.l.: autorizzazione al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 5, L.R. n. 23/98).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 4 agosto 1999, concernente il conferimento dell'incarico di responsabilità dell'intestato Ufficio dirigenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: «Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Atteso che con D.P.G.R. n. 393 del 19 luglio 1988 la Perugia Check-Up s.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Antonio Giorgetti, nato a Porto Recanati il 10 settembre 1935 e residente in Perugia, via Tuderte n. 30/B, codice fiscale: GRG NTN 35P10 G919X, era stata autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di medicina dello sport;

Considerato che sig.ra Rita Louise Berchtold, in qualità di amministratore delegato della Perugia Check-Up s.r.l., in data 5 giugno 2001, ha presentato, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 10 luglio 1998, n. 23, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, e dei requisiti ulteriori, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 455 dell'8 aprile 1999;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

DETERMINA:

1) La Perugia Check-Up s.r.l., con sede in Perugia, via del Discobolo n. 14, Partita IVA: 01604590545, legalmente rappresentata dal sig. Antonio Giorgetti, nato a Porto Recanati il 10 settembre 1935, residente in Perugia, via Tuderte n. 30/B, codice fiscale: GRG NTN 35P10 G919X, è autorizzata al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi del comma 3, art. 5, della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23.

2) Si dichiara che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicata ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospesa nell'efficacia, intervenuta la quale la stessa sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 20 luglio 2001

*Il dirigente responsabile dell'ufficio*  
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 20 luglio 2001)

## AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

**MODALITÀ DI VENDITA**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria "La Fontana s.r.l." - via Sicilia, 53 Libreria Simonelli - corso Vannucci, 82	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
TERNI	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASTIGLIONE DEL LAGO:	Cartolibreria Angeloni Demetrio fraz. Pozzuolo Umbro - p.zza del Popolo, 3	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro - Pomerio S. Florido, 16-bis	ORVIETO:	Tabaccheria Capretto - piazza del Popolo, 22
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, Via Di Vittorio	SPOLETO:	Libreria La Libreria Nuova - via Porta Fuga, 4
		TODI:	Libreria Foglietti - piazza del Popolo, 31
			Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001 (IVA compresa)  
(Compresa la connessione a Internet e la fornitura di CD-ROM)**

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- |                           |                                |   |                             |
|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| — <b>annuale</b> .....    | L. <b>100.000 (euro 51,64)</b> | — <b>costo di un fascicolo</b> (sino a 32 pagine) | L. <b>2.000 (euro 1,03)</b> |
| — <b>semestrale</b> ..... | » <b>55.000 (euro 28,40)</b>   | — <b>arretrato</b> .....                          | <b>il doppio</b>            |
- B) Supplementi straordinari:
- **Abbonamento annuale** L. **220.000 (euro 113,62)**
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- |                           |                               |   |                             |
|---------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| — <b>annuale</b> .....    | L. <b>90.000 (euro 46,48)</b> | — <b>costo di un fascicolo</b> (sino a 32 pagine) | L. <b>2.000 (euro 1,03)</b> |
| — <b>semestrale</b> ..... | » <b>48.000 (euro 24,78)</b>  | — <b>arretrato</b> .....                          | <b>il doppio</b>            |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) - mensile:**
- |                           |                               |   |                             |
|---------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| — <b>annuale</b> .....    | L. <b>35.000 (euro 18,07)</b> | — <b>costo di un fascicolo</b> (sino a 32 pagine) | L. <b>1.500 (euro 0,77)</b> |
| — <b>semestrale</b> ..... | » <b>20.000 (euro 10,32)</b>  | — <b>arretrato</b> .....                          | <b>il doppio</b>            |
- Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine **L. 1.500 a 16° o frazione**
  - Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
  - Gli abbonamenti si intendono sottoscritti ad anno o semestre solare e i termini per la loro sottoscrizione sono così fissati:
    - 1) entro il 31 maggio per gli abbonamenti annuali;
    - 2) entro il 31 marzo per gli abbonamenti del I semestre;
    - 3) entro il 30 settembre per gli abbonamenti del II semestre;
  - la parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- |  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| — <b>abbonamento annuale</b> L. <b>50.000 (euro 25,82)</b> | — <b>costo di un fascicolo trimestrale</b> ..... | L. <b>15.000 (euro 7,74)</b> |
|--|--|------------------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- |  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| — <b>abbonamento annuale</b> L. <b>65.000 (euro 33,56)</b> | — <b>costo di un volume semestrale</b> ..... | L. <b>35.000 (euro 18,07)</b> |
|--|--|-------------------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati **esclusivamente** sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento.

**MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI**

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore 12 del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

— **L. 3.000 (euro 1,54) per ogni rigo dattiloscritto su carta da bollo o uso bollo (massimo 60 battute) o frazioni di esso + IVA al 20%.**

Il testo può essere inviato anche tramite posta elettronica o floppy disk e in tal caso il richiedente l'inserzione usufruirà di uno sconto del 20% sull'importo dovuto per la pubblicazione.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella posta elettronica: **bur@regione.umbria.it**.